



3287 / 14

ACR - 81

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Secondo Libero Carmenini	PRESIDENTE	CAMERA DI CONSIGLIO
Domenico Gentile	CONSIGLIERE	del 12.12.2013
Margherita Taddei	CONSIGLIERE Rel.	REG. GEN. n. 36337/2013
Luigi Lombardo	CONSIGLIERE	SENTENZA n. 2572/2013
Andrea Pellegrino	CONSIGLIERE	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da

PROCURATORE DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO

nei confronti di:

MACCARONE Antonio, nato a Vibo Valentia il 28.12.1979;

avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in data 23.4.2013;

Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Massimo Galli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

Uditi, per l'indagato, gli Avv.ti Francesco Gambardella e Alfredo Gaito, che hanno concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 25.3.2013, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro dispose la custodia cautelare in carcere di n. 38 persone, tra cui Maccarone Antonio, indagato per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata cosca "Mancuso", facente parte della "ndrangheta" calabrese.

Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 23.4.2013, annullò il provvedimento impugnato, ritenendo non sussistenti gravi indizi di colpevolezza dell'indagato.

Ricorre per cassazione il Procuratore Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo:

- 1) la violazione ed erronea applicazione dell'art. 416 *bis* cod. pen.;
- 2) la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato;
- 3) la mancanza della motivazione con riferimento ad atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame.

Secondo l'Ufficio ricorrente, il Tribunale non avrebbe esaminato tutte le risultanze probatorie acquisite, dalle quali risulterebbe che il Maccarone agisce sul territorio calabrese, attraverso le sue attività commerciali, avvalendosi della forza di intimidazione che gli deriva dall'essere il genero del capo-cosca Mancuso Pantaleone; non avrebbe considerato che il Maccarone si è presentato in diverse occasioni in compagnia del suocero per definire alcuni affari di rilevante valore economico; né che lo stesso è temuto sul territorio per essere il genero del Mancuso Pantaleone, qualità che egli stesso farebbe valere all'esterno e persino nei confronti degli appartenenti alla sua famiglia di origine. A dire del ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 416 *bis* cod. pen., avendo ritenuto il Maccarone estraneo al sodalizio mafioso solo perché non sarebbe dimostrato che le somme a lui versate dall'imprenditore Velardo Antonio, per poter operare liberamente nel territorio calabrese, siano finite nelle casse del clan mafioso, piuttosto che a lui personalmente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Questa Corte suprema ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui «In tema di misure cautelari personali, quando il giudice del riesame ritenga di modificare la decisione del primo giudice può evitare di analizzare le ragioni poste a fondamento dell'originaria pronuncia e specificare quelle che inducono invece ad un diverso giudizio, a condizione che la decisione di riforma sia sorretta da un'adeguata,



completa e convincente motivazione, dando di per sé ragione, con caratteri di assoluta decisività, della diversa scelta operata e della prevalenza attribuita ad elementi prova diversi o diversamente valutati» (Cass., Sez. 6, n. 9478 del 10/11/2009 Rv. 246401; Sez. 3, n. 23985 del 14/04/2004 Rv. 228884).

Nel caso di specie, il Tribunale non ha assolto tale onere motivazionale.

Invero, i giudici del Tribunale, mentre hanno dedicato molte pagine della motivazione per illustrare le vicende giudiziarie e l'assetto della cosca "Mancuso", hanno poi dedicato poco spazio all'esame e alla valutazione dei pur numerosi elementi di prova raccolti a carico dell'indagato.

Il Tribunale si è soffermato sulle somme corrisposte dall'imprenditore Velardo al Maccarrone e ha negato che tale corresponsione fosse sufficiente per ritenere l'indagato intraneo alla cosca, non essendovi prova che le somme fossero destinate al sodalizio mafioso, e non piuttosto alla sola persona del Maccarone (genero del capo-clan Mancuso Pantaleone).

Ora, a parte la illogicità di tale ragionamento nella misura in cui sembra pretendere la *probatio diabolica* del versamento delle somme incassate nelle casse della clan (ma il Maccarone era il genero del capo clan), appare evidente che i giudici di merito hanno esaminato tali elementi di prova isolandoli dal contesto e non provvedendo a valutarli unitariamente.

Eppure questa Corte suprema ha sempre affermato che, «Ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima la valutazione frazionata e atomistica della pluralità di elementi indiziari acquisiti, dovendosi non solo accertare, in un primo momento, il maggiore o minore livello di gravità e precisione dei singoli indizi, ciascuno isolatamente considerato, ma anche, in un secondo momento, procedere al loro esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità e a inserirli in una lettura complessiva che di essi chiarisca l'effettiva portata dimostrativa e la congruenza rispetto al tema d'indagine prospettato dall'accusa nel capo di imputazione» (Sez. 1, n.

16548 del 14/03/2010 Rv. 246935; Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012 Rv. 254871).

Per di più, il Tribunale ha omesso di valutare il contenuto delle numerose conversazioni intercettate e acquisite agli atti (richiamate nel ricorso del pubblico ministero), dalle quali emergono elementi di prova – senza dubbio – "decisivi" per stabilire la partecipazione del Maccarone all'associazione mafiosa capeggiata dal suocero Mancuso Pantaleone, elementi che non possono essere trascurati in un giudizio che voglia essere aderente ai dati processuali.

Tra le conversazioni intercettate, infatti, ve ne sono alcune che sono utili per valutare il ruolo di prestanome di Mancuso Pantaleone svolto dall'indagato; altre (persino dei parenti di sangue del Maccarone) utili per apprezzare il peso criminale e la capacità di intimidazione che l'indagato era in grado di esercitare sul territorio; altre ancora utili per valutare quale fosse l'effettivo ruolo del Maccarone quando si accompagnava al Mancuso per discutere degli affari di quest'ultimo (così, con riguardo alle trattative d'affari svolte con tale Bragò Giuseppe); altre, infine, determinanti per stabilire se il Maccarone riuscisse davvero a garantire protezione "mafiosa" agli imprenditori vicini alla cosca capeggiata dal suocero.

Si tratta di elementi di prova che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare dettagliatamente e valutare nella loro globalità, piuttosto che omettere di valutarli ovvero valutarne alcuni separatamente dagli altri.

Ora, se è indubbio che la valutazione delle prove è riservata ai giudici di merito, è anche vero che costoro devono giustificare la loro decisione con una motivazione completa, che dimostri che nessun elemento di prova decisivo per il giudizio è rimasto fuori dalla valutazione probatoria.

Non rimane, pertanto, che annullare l'ordinanza impugnata e rinviare il procedimento al Tribunale di Catanzaro, che, in diversa composizione, dovrà prendere in esame tutti gli elementi di prova raccolti nei confronti dell'indagato e verificare se, a carico dello stesso, sussista il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato, in esito ad una valutazione degli elementi di prova che sia



completa e tenga conto della necessità di coordinarli e apprezzarli globalmente secondo logica e secondo la comune esperienza.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione
annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 12.12.2013.

IL CONSIGLIERE EST.
Luigi Lombardo



IL PRESIDENTE
Secondo Libero Carmenini

